

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA**

IMPOSTA UNICA COMUNALE - TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018. CONFERMA.

Nr. Progr. **98**
Data **20/12/2017**
Seduta NR. **12**
Titolo **4**
Classe **1**
Sottoclasse **1**

Adunanza PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 20/12/2017

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella apposita sala del Municipio, oggi **20/12/2017** alle ore **19:00** in adunanza *PUBBLICA* di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio o e-mail nei modi e termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
VERONESI GIAMPIERO	S	VECCHI ALESSIA	S	FACCHINI MICHELE	S
MARCHESINI GIULIA	S	TORLAI FABIO	N	BORGHI VITTORIO	S
LAFFI ELISA	N	QUERZÈ DAVIDE	S	MANSERVISI ALESSANDRO	S
MADDALONI CARMINE	S	IOVINO PAOLO	S		
CRUCITTI PAOLA	S	SCARPELLI SILVIA	N		
MORANDI NADIA	S	GALLERANI GABRIELE	S		
BORTOLANI STEFANO	S	ZAVATTARO LEONARDO	S		
<i>Totale Presenti: 14</i>		<i>Totali Assenti: 3</i>			

Assenti giustificati i signori:

LAFFI ELISA, TORLAI FABIO, SCARPELLI SILVIA

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari:

MARCHESINI LORIS, GIORDANO ANTONIO, ROMA ANNALISA, TOLOMELLI VANNA

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, IOCCA FILOMENA.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, MADDALONI CARMINE invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:

VECCHI ALESSIA, BORTOLANI STEFANO, MANSERVISI ALESSANDRO.

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nel giorno precedente.

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018. CONFERMA.

Per quanto riguarda gli interventi si fa riferimento a quanto riportato nella deliberazione n. 96 in data odierna e alla registrazione in atti al n. 28.366.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'Imposta Municipale Propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del Servizio di gestione dei rifiuti;
- il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai Comuni;

Richiamati:

- i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 che, nell'ambito della disciplina della IUC, contengono disposizioni in materia di TASI;
- il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 con il quale il Governo è intervenuto a modificare la disciplina della TASI contenuta nella Legge di stabilità 2014;

Ricordato che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il Comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'Imposta Municipale Propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Considerato che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 all'art. 1, comma 14, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla Legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015;

Visto inoltre l'art. 1, comma 14 - lettera c), della medesima Legge che prevede per i c.d. "immobili merce", dal 2016, un'aliquota TASI dello 0,1 per cento sulla cui misura i Comuni possono intervenire in diminuzione (fino all'azzeramento) o in aumento (fino ad un massimo dello 0,25 per cento);

Richiamata la propria deliberazione n. 11 del 27.02.2017, esecutiva, avente oggetto: "Imposta Unica Comunale – Tributo sui servizi indivisibili (TASI) - Aliquote e detrazioni per l'anno 2017. Conferma";

Visto il Regolamento comunale per la disciplina del Tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 30.07.2014;

Vista la propria deliberazione in data odierna avente per oggetto: "Imposta Unica Comunale –Imposta Municipale Propria (IMU) - Aliquote e detrazioni per l'anno 2018 - Conferma";

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 13.11.2017, esecutiva, avente per oggetto: "Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2018-2020 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000). Presentazione";

Richiamata, inoltre, la deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 13.11.2017, esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020 (art. 11 D.Lgs. n. 118/2011)";

Richiamata la Legge di Bilancio 2017 n. 232 del 11.12.2016 che confermava anche per l'anno 2017 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, che ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

"26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000";

Ritenuto, pur non essendo ancora note le determinazioni del legislatore in ordine all'eventuale proroga del blocco sopra citato anche per l'anno 2018, di assumere prudenzialmente che esso sia esteso all'esercizio 2018 e pertanto, di confermare per l'anno 2018, un'unica aliquota pari a 0 (zero) per mille per tutte le fattispecie imponibili TASI;

Visti:

- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli Enti Locali alleghino al Bilancio di Previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto infine l'articolo 1, comma 174, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio di competenza;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

Richiamato infine l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: *“15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce*

l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Visto l'articolo 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il Comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

Viste:

- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. n. 5.343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. n. 4.033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta dell'11.12.2017;

Visti infine:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento generale delle entrate;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli n. 12 e contrari 2 (Consiglieri Borghi e Manservisi) resi per alzata di mano, presenti e votanti n. 14 componenti

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa:

- 1) Di confermare per l'anno 2018 un'unica aliquota **pari a 0 (zero) per mille** per tutte le fattispecie imponibili TASI;
- 2) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del D.L. n. 201/2011 (Legge n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, della Legge n. 147/2013;

Successivamente con separata votazione e con voti favorevoli n. 12 e contrari 2 (Consiglieri Borghi e Manservisi), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **98** del **20/12/2017**

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO

OGGETTO

IMPOSTA UNICA COMUNALE - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018. CONFERMA.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

<p>IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE</p> <p>Data 07/12/2017</p> <p>IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO RICOTTA PASQUALINO</p>
<p>IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE</p> <p>Data 07/12/2017</p> <p>IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E ECONOMATO RICOTTA PASQUALINO</p>

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 98 DEL 20/12/2017

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
MADDALONI CARMINE

IL SEGRETARIO GENERALE
IOCCA FILOMENA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 18/01/2018